



COMUNE DI CESENA

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25/03/2021
e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 34 del 29/04/2021, n. 26 del 28/04/2022, n. 31 del
23/04/2024, n. 73 del 23/12/2024, n. 7 del 26/02/2025 e n. 26 del 30/04/2026**

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile dell'entrata	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 – Autorizzazioni	4
Articolo 6 - Anticipata rimozione	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10 – Presupposto del canone	6
Articolo 11 - Soggetto passivo	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone e della tariffa	8
Articolo 15 – Dichiarazione	8
Articolo 16 - Pagamento del canone	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	9
Articolo 18 - Accertamento e riscossione coattiva	9
Articolo 19 - Sanzioni	9
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	10
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari	10
Articolo 22 – Riduzioni	11
Articolo 23 - Esenzioni	11
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni	12
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	12
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette	12
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni	12
Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni	13
Articolo 29 - Affissioni d'urgenza e funebri	14
Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo	14
Articolo 31 - Riduzione del diritto	15
Articolo 32 - Esenzione dal diritto	15
Articolo 33 - Pagamento del diritto	15
Articolo 34 - Norme di rinvio	15
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	16
Articolo 35 – Ambito e finalità	16
Articolo 36 – Definizioni	16
Articolo 37 – Tipologie di occupazioni e durata	16
Articolo 38 – Occupazioni esenti	17
Articolo 39 – Abaco per la regolamentazione di spazi, allestimenti e arredi nel centro storico	18
Articolo 40 - Domanda di occupazione	18
Articolo 41 - Procedure	19
Articolo 42 – Disposizioni particolari per la concessione del suolo pubblico e indirizzi per la conferenza dei servizi	19
Articolo 43 – Contenuti dell'atto di concessione	21
Articolo 44 – Garanzie	21
Articolo 45 - Obblighi del concessionario	22
Articolo 46 – Decadenza, estinzione della concessione	22

Articolo 47 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	22
Articolo 48 – Concessione in caso di subentro.....	23
Articolo 49 - Istituzione del canone.....	23
Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	23
Articolo 51 - Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.....	23
Articolo 52 - Classificazione delle strade.....	24
Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone.....	24
Articolo 54 - Soggetto passivo.....	24
Articolo 55 - Agevolazioni.....	24
Articolo 56 – Termini di versamento del canone.....	25
Articolo 57 - Termini di versamento del canone: casi particolari.....	25
Articolo 58 - Riscossione del canone.....	25
Articolo 59 - Effetti del mancato pagamento del canone.....	25
Articolo 60 - Definizione di occupazione abusiva.....	25
Articolo 61 - Sanzioni ed indennità per occupazione abusiva.....	26
Articolo 62 - Procedimento per la determinazione dell'indennità per le occupazioni abusive effettuate con attrezzature non soggette a titolo edilizio.....	26
Articolo 63 – Procedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e per la contestuale determinazione dell'indennità per le occupazioni abusive effettuate con strutture soggette a titolo edilizio.	27
Articolo 64 - Installazione di attrezzature difformi da quelle previste in concessione.....	27
Articolo 65 – Norme per particolari tipologie di esercizi ed attività economiche.....	27
Articolo 66 – Tipologia di attrezzature.....	27
Articolo 67 – Tipologie ammesse per categorie di attività.....	28
Articolo 68 - Occupazioni da parte di associazioni ed enti non commerciali.....	30
Articolo 68 bis – Norma transitoria.....	30
Articolo 69 – Passi carrabili e altre occupazioni.....	31
Articolo 70 – Durata.....	31
Articolo 71 – Passi carrabili.....	31
Articolo 72 – Canone passi carrabili e altre occupazioni.....	31
Articolo 73 - Procedura per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per le occupazioni di cui all'articolo 69.....	32
Articolo 74 – Canone mercatale per la concessione dei posteggi e modalità di pagamento.....	32
Articolo 75 – Canone mercatale – Norma di rinvio.....	33
Allegato A - Elenco strade in categoria speciale - Capo II - Esposizione pubblicitaria.....	34

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, commi da 816 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 01 gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi ad annualità pregresse.
4. Continua ad applicarsi il Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 03/06/2002, così come integrato con il Piano dell'affissione pubblica, approvato con delibera di Giunta n. 145 del 22/04/2003.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

ARTICOLO 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ENTRATA

1. Al Funzionario responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

ARTICOLO 5 – AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;

- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
3. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione consiliare n. 124 del 03/06/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e la loro distribuzione nel territorio comunale è stabilita nel Piano generale degli impianti pubblicitari di cui al comma 3 del presente articolo, integrato con il Piano dell'affissione pubblica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 22/04/2003.
5. La quantità degli impianti pubblicitari è connessa alle richieste avanzate dagli interessati nonché alla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.
6. Nel territorio del Comune di Cesena la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dalla legge, salvo divieti e limitazioni previsti nei Regolamenti di Polizia Municipale e di Edilizia e/o ordinanze del Sindaco.
7. Il committente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
8. Il contenuto dei messaggi pubblicitari deve rispettare quanto disposto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone, così come espressi dall'art. 9 che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti e dall'art. 10 secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.
9. Lo stesso committente è tenuto altresì al rispetto dell'art. 9 del DL 87/2018, dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 300/2004 e dell'art. 51 comma 10-quinquies e seg. della Legge n. 3/2003. Non potrà, pertanto, essere esposta pubblicità, anche in forma indiretta, relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo-tabacchi, prodotti da liquide o ricariche per sigarette elettroniche. Al tal proposito il gestore dell'impianto pubblicitario, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a sottoscrivere apposita clausola che gli impone di accettare – e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto – il rispetto di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
10. Nei casi in cui il messaggio pubblicitario risulti contrastante con i principi del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria si applicano le disposizioni di cui al seguente art. 27, commi 11 e 12, del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà indicata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ARTICOLO 7 - DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale o da altro Ufficio comunale competente, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

2. E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli, la pubblicità commerciale ambulante su tutto il territorio comunale ed il volantinaggio a mano.
3. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.
4. Deroghe ai divieti di cui al presente articolo possono essere consentite, in casi straordinari ed occasionali, con motivata ordinanza sindacale, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 8 - PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. L'Ente, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

ARTICOLO 9 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, così come previsto all'art. 1, comma 821, lett. g) della L. 160/2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente ufficio.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l'Ente o il Concessionario con immediata copertura in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria e con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la successiva rimozione o cancellazione. Potrà inoltre essere disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco.
4. L'Ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lett. g) ¹ e 56, comma 2, lettera d ²) del D.Lgs. 285/1992 e artt. 203, comma 2, lettera q) ³ e 204, comma 2, lettera s) ⁴ del D.P.R. 495/1992. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia; ad ogni modo tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla pubblicità permanente ed ordinaria.

ARTICOLO 10 – PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Per attività economica si intende lo scambio di beni e servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.
3. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare al canone anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

¹ Art. 54, comma 1, lettera g): g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e

destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

² Art. 56, comma 2, lettera d) D.Lgs. 285/1992: d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

³ auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

⁴ dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

ARTICOLO 11 - SOGGETTO PASSIVO

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o colui che a qualsiasi titolo dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto⁵.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. I messaggi pubblicitari di superficie superiore a 1.000 mq. vengono conteggiati per la superficie eccedente al 10%.

ARTICOLO 13 – DEFINIZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Qualora la superficie complessiva dell'insegna ecceda i 5 metri quadrati la stessa sarà da assoggettare a canone per l'intera superficie.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

⁵ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

ARTICOLO 14- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE E DELLA TARIFFA

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della L. n. 160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera con cui la Giunta Comunale approva le tariffe.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annua approvata dalla Giunta comunale per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, di durata inferiore all'anno solare, il canone è calcolato applicando la tariffa standard giornaliera, ovvero la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, a mese.
5. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione alla privazione imposta alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
6. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma 5 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
7. Agli effetti dell'applicazione del canone di pubblicità limitatamente alle esposizioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie: speciale e normale. E' classificato in categoria speciale tutto il territorio del Comune di Cesena incluso entro le mura cittadine, oltre ad altre arterie stradali di rilevante importanza non comprese nella cinta muraria. Tutte le strade e le piazze, comunque incluse nella categoria speciale, sono elencate nell'allegato "A" al presente regolamento, mentre la categoria normale comprende la restante parte del territorio comunale non inclusa in detto allegato.
- 7-bis. A decorrere dall'anno 2025 è demandata alla Giunta Comunale, previa verifica ed esame da parte della competente commissione consiliare, l'individuazione delle strade e delle piazze da includere in categoria speciale, mediante l'adozione di apposito atto deliberativo.
8. Al canone di cui al presente articolo, in categoria speciale, si applica una maggiorazione della tariffa standard del 150%.

ARTICOLO 15 – DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio comunale competente o al Concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta all'ufficio competente prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente/concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Allo scopo e al fine di facilitarne i relativi adempimenti di pagamento, il competente ufficio provvederà ad inviare con congruo anticipo modello di pagamento

precompilato sulla base di quanto risultante dalle dichiarazioni presentate.

6. In caso di esposizione pubblicitaria di carattere temporaneo il canone è versato in autoliquidazione ed in unica soluzione prima dell'esposizione stessa e all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 16 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Cesena rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 193/2016. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 15, comma 1, del presente Regolamento.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad Euro 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto dell'utente al pagamento rateale.

3. L'utente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.

4. Il canone non è versato qualora esso sia inferiore ad Euro 12,00 annui.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di dilazione di pagamento.

ARTICOLO 17 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'Ente provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Nei casi in cui al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sia stato notificato eventuale avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019 con il quale vengano accertate somme dovute per annualità pregresse a titolo di canone e/o relative sanzioni ed interessi ancorché non definitivi, il pagamento viene sospeso e successivamente compensato. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione dell'organo giudiziale competente. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori ad Euro 12,00.

ARTICOLO 18 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 160/2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie in quanto compatibile.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi è inferiore ad Euro 16,00.

ARTICOLO 19 - SANZIONI

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% ⁶ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso di interesse legale vigente. Qualora il ritardo nel versamento sia inferiore a giorni 15 dalla scadenza si applica la sanzione del 10 % del canone tardivamente versato.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285 del 1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'Ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle

stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.

6. L'Ente, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità già stabilite per le entrate tributarie all'art. 20 del regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2020.

ARTICOLO 20 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone è dovuto nella misura della tariffa standard di cui all'art. 1, comma 826, della L.160/2019, ovvero deliberata dalla Giunta Comunale. Nel caso in cui la superficie sia superiore a tre metri quadrati, alla superficie eccedente i tre metri viene applicata la medesima tariffa ridotta dell'80%.

2. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

5. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno dei veicoli in sosta, compresi i cosiddetti "Camion-vela", di cui all'art. 9, comma 5, del presente Regolamento è vietata. In ogni caso tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8, del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla pubblicità ordinaria. Per la pubblicità visiva effettuata con i mezzi di cui al presente comma la tariffa è mensile al mq., si applica per un periodo minimo di 30 giorni ed è pari ad un decimo della tariffa prevista per gli automezzi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 21 - MEZZI PUBBLICITARI VARI

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa giornaliera di cui al comma 1.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone applicando la tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

⁶ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che l'Ente possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

ARTICOLO 22 – RIDUZIONI

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986, purchè a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Cesena, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ARTICOLO 23 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;⁷
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - l) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

⁷ Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 24 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali l'Ente esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 03/06/2002, così come integrato con il Piano dell'affissione pubblica, approvato con delibera di Giunta n. 145 del 22/04/2003.

ARTICOLO 25- SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cesena costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. La quantità degli impianti di pubbliche affissioni e la loro distribuzione nel territorio del Comune è stabilita nel Piano generale degli impianti integrato con il Piano dell'affissione pubblica. Quest'ultimo individua per le affissioni le seguenti superfici:
 - superficie destinata ad affissioni di natura commerciale: mq. 2.758,00;
 - superficie destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica: mq. 991,20;
 - superficie destinata ad affissioni di natura necrologica: mq. 515,20.

ARTICOLO 26 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare nuovi impianti pubblicitari e/o affidare impianti già esistenti sul territorio comunale per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

ARTICOLO 27 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in un apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ente mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e l'Ente rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. L'Ente sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni

successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

11. Coerentemente con quanto indicato dal precedente art. 5, al committente di una pubblica affissione viene richiesta la previa sottoscrizione di un'apposita clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento al seguente principio nello stesso espresso:

- dignità delle persone: art. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e art. 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

Contestualmente all'invio alla commissione e sottoscrizione della clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina pubblicitaria dovrà essere inviato anche un fac simile del manifesto da affiggere (in formato A4).

12. Nei casi in cui il messaggio pubblicitario risulti contrastante con i principi del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, l'Ente ovvero il concessionario, in caso di servizio affidato a terzi, invia il messaggio stesso, per come rappresentato, al Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria).

Nel caso di accertate violazioni delle disposizioni del predetto Codice, ovvero di altre normative vigenti in materia, si procederà all'applicazione delle relative sanzioni.

ARTICOLO 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della L. n. 160 del 2019 ⁸, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con delibera di Giunta Comunale, con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente Regolamento.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70 X 100 e relativi multipli.

3. Il periodo minimo di esposizione è pari a giorni 10 per i manifesti aventi carattere commerciale e 5 giorni per i manifesti non commerciali, compresi i funebri.

4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:

- 50% per le richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
- 50% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli;
- 100% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da più di dodici fogli;
- 100% per le richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti a tale servizio.

5. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. Le disposizioni previste per il canone di pubblicità si applicano in quanto compatibili anche al servizio di pubbliche affissioni.

7. Tutti gli aumenti o riduzioni sono da calcolarsi in base alla tariffa base deliberata dalla Giunta.

8. Agli effetti dell'applicazione del canone di pubbliche affissioni, limitatamente alle esposizioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie: speciale e normale. E' classificato in categoria speciale tutto il territorio del Comune di Cesena incluso entro le mura cittadine, oltre ad altre arterie stradali di rilevante importanza non comprese nella cinta muraria. Tutte le strade e le piazze, comunque incluse nella categoria speciale, sono elencate nell'allegato "A" al presente Regolamento, mentre la categoria normale comprende la restante parte del territorio comunale non inclusa in detto allegato.

8-bis. A decorrere dall'anno 2025 è demandata alla Giunta Comunale, previa verifica ed esame da parte della competente commissione consiliare, l'individuazione delle strade e delle piazze da includere in categoria speciale, mediante l'adozione di apposito atto deliberativo.

9. Al canone di cui al presente articolo, in categoria speciale, si applica una maggiorazione della tariffa standard del 150%.

ARTICOLO 29 – AFFISSIONI D'URGENZA E FUNEBRI

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna di essa, pari ad Euro 30,00.
2. L'Ente o il Concessionario può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, esclusivamente gli annunci e partecipazioni funebri che debbano essere affissi fuori dall'orario di servizio dell'Ente; in questo caso non sarà dovuto il diritto d'urgenza, ma esclusivamente il diritto di affissione.
3. L'autorizzazione all'affissione diretta da parte delle imprese di pompe funebri dei manifesti di cui al comma precedente è subordinata alla tempestiva comunicazione della nota posizioni dell'affissione stessa, e l'indicazione nei manifesti stessi del periodo esatto di affissione.
4. La mancata presentazione del rendiconto dell'affissione eseguita direttamente (che dovrà avvenire entro il giorno di inizio affissione) o le eventuali irregolarità desumibili da chi effettua tal tipo di affissioni o rilevate dall'Ufficio comporteranno, oltre alla rimozione delle affissioni abusive, l'irrogazione da parte dell'Ufficio preposto di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lett. h) della L. 160/2019.
5. In ogni caso la persona fisica incaricata dall'impresa di pompe funebri all'affissione diretta dovrà procedere alla stessa con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni modo la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito.
6. L'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione o del committente dell'affissione nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.

ARTICOLO 30 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l'Ente con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. L'Ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

⁸⁸ La legge n. 160 del 2019 non prevede tariffe specifiche per il diritto sulle pubbliche affissioni, pertanto occorre determinarle partendo dalla tariffa standard.

ARTICOLO 31- RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, la cui affissione è richiesta dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c) del DPR 917/1986 purchè a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Cesena, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ARTICOLO 32 - ESENZIONE DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Cesena e il cui contenuto, in assenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 33 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Cesena, rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 193/2016. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla commissione di cui al precedente art. 27.

ARTICOLO 34 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dal Piano dell'affissione pubblica.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 35 – AMBITO E FINALITÀ

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow- windows e simili installazioni di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità, i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, nonché le agevolazioni e le esenzioni.
2. Il presente Capo disciplina altresì il canone relativo alle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
3. Tra le aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono disciplinate altresì le modalità di occupazione del suolo pubblico con riferimento alla tipologia di attrezzature e di attività.
5. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui al presente Capo è assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

ART. 36 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Capo:
 - a) con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, o per uso continuato ultraventennale o derivante da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio- urbanistici, una servitù di pubblico passaggio;
 - b) con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
2. Sono considerate aree comunali ai fini dell'applicazione del canone di cui all'art. 35, comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno del centro abitato individuato dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 37 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI E DURATA

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata non inferiore all'anno e, salvo eccezioni, non superiore a cinque anni, che comportano l'esistenza di manufatti e/o impianti, ivi incluso il c.d. prato armato. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le occupazioni temporanee, effettuate dagli esercizi di cui all'art. 65, lett. a), b), c) e d) del presente Regolamento, sono concesse per un periodo massimo di 10 mesi nel corso dell'anno solare, dal 1 marzo al 31 dicembre. A tal fine il richiedente definisce durata e periodi di occupazione da effettuare nel corso dell'anno in un'unica istanza, potendo individuare un eventuale periodo di sospensione. Le occupazioni temporanee possono essere richieste una sola volta in maniera ricorrente per un periodo massimo di 5 anni.
3. Per tutte le occupazioni all'interno del perimetro delle aree indicate come "Città Storica" nelle Tavole del vigente strumento urbanistico (d'ora in avanti "Centro Storico"), la durata massima coincide con il periodo di validità dell'Abaco di cui all'art. 39, stabilito in cinque anni dalla entrata in vigore delle sue disposizioni.
4. In casi particolari, debitamente motivati in funzione degli usi previsti, possono essere stabiliti periodi di occupazione di durata diversa, in quanto soggetti a specifiche convenzioni.
5. Le disposizioni del presente Capo non si applicano qualora l'Ente ritenga opportuno assegnare determinate aree a trattativa privata o con procedura ad evidenza pubblica.

ART. 38 – OCCUPAZIONI ESENTI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Capo le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica anche in forma di manifestazioni ed eventi a carattere promozionale e divulgativo;
- b) le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e che, in relazione alle medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a un metro quadrato o lineare;
- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con tende, festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- d) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;
- e) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- f) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h) i passi carrabili e le rampe e simili destinati a persone con disabilità;
- i) le occupazioni occasionali di durata di una sola giornata lavorativa per lavori di manutenzione, di mantenimento del verde o similari o per operazioni di trasloco purché non intralcino il traffico e previa comunicazione, almeno un giorno prima dell'inizio dell'occupazione stessa, anche via mail, alla Polizia Municipale. Qualora tali occupazioni comportino la modifica della circolazione, occorre preventivamente acquisire l'ordinanza del Servizio Mobilità. Non configurano, ai sensi del presente comma, modifiche alla circolazione, le occupazioni delle aree adibite alla sosta dei veicoli e le occupazioni parziali di aree adibite alla circolazione pedonale e/o ciclabile, per le quali può essere garantito un percorso alternativo specificatamente segnalato.

Qualora tali occupazioni comportino la modifica della circolazione, occorre comunque preventivamente acquisire l'ordinanza del Servizio Mobilità.

2. Sono esenti dal versamento del canone ma non dal rilascio dell'autorizzazione le occupazioni temporanee:

- a) realizzate dai soggetti di cui al successivo art. 68 per attività, manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, purché non organizzate da soggetti in esercizio di impresa. L'esenzione non si applica mai ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività di vendita e/o somministrazione in esercizio d'impresa;
- b) realizzate da Enti pubblici, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) tutte le occupazioni su aree private ad uso pubblico, così come definite dal precedente art. 36, comma 1, lett. a). In tal caso dovrà comunque essere prodotto l'assenso scritto della ditta proprietaria dell'area o il verbale di assemblea condominiale da cui risulti l'assenso dei condomini, nel caso l'area privata costituisca bene comune a più proprietà;
- d) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;
- e) in occasione di iniziative o eventi di particolare rilevanza, promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale, la Giunta può, con la deliberazione che approva il programma della manifestazione, prevedere esenzioni del canone dovuto dai soggetti che partecipano all'evento, organizzando iniziative che la stessa Giunta ritiene di comprendere nel programma, in quanto valutate di pubblico interesse;
- f) le occupazioni di cui all'art. 68 effettuate dagli enti non commerciali e dalle associazioni, con gazebo e tavolini di piccole dimensioni, per le finalità ivi indicate;
- g) le occupazioni dei chioschi destinati alla rivendita di giornali e riviste;

h) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate per l'organizzazione di eventi commissionati o realizzati direttamente dal Comune. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - indicati per lo svolgimento dell'evento ed autorizzata implicitamente - costituisce una conseguenza necessaria per la realizzazione dell'evento medesimo. L'occupazione, limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari all'assolvimento dell'incarico, si intende autorizzata con l'atto di affidamento del servizio.

3. I Servizi consegnatari dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sui quali sono effettuate le occupazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, verificano e predispongono gli atti autorizzativi necessari.

4. Le disposizioni del presente Capo non si applicano qualora l'Ente ritenga opportuno assegnare determinate aree a trattativa privata o con procedura ad evidenza pubblica.

ART. 39 – ABACO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI SPAZI, ALLESTIMENTI E ARREDI NEL CENTRO STORICO

1. Le occupazioni di suolo pubblico nel aree del Centro Storico effettuate dai titolari delle attività economiche di cui all'art. 65 lett. a), b) e c), sono disciplinate dall'Abaco, elaborato di concerto con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, depositato agli atti del Servizio competente. L'Abaco comprende le aree delle vie e delle piazze del Centro Storico che possono essere oggetto di concessione di suolo pubblico, nonché l'ampiezza delle stesse le tipologie, i materiali ed i "Livelli di attrezzature" consentiti per l'allestimento dell'area in concessione.

2. Le concessioni rilasciate nelle aree previste nell'Abaco, con le attrezzature ed i materiali ivi indicati, si intendono valutate con parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ai sensi degli artt. 21 e 246 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004.

3. Diversamente da quanto previsto dagli art. 66 e 67, le richieste relative alle aree comprese nel Centro Storico devono prevedere le attrezzature ed i materiali indicati nell'Abaco per le singole piazze o vie, a cui si rinvia integralmente.

4. L'Abaco ha validità di 5 anni a decorre dall'entrata in vigore dello stesso, salva la possibilità di prorogarlo per ulteriori 5 anni, nel corso dei quali sarà sempre possibile un suo aggiornamento di concerto con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.

5. Eventuali richieste di occupazione suolo pubblico per aree o attrezzature non previste nell'Abaco, devono previamente essere valutate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, e ne costituiscono aggiornamento e integrazione per il restante periodo di validità.

6. Nel caso in cui le richieste di suolo pubblico insistano sulla medesima area prevista nell'Abaco, questa sarà suddivisa dall'Amministrazione ricercando soluzioni concertate con i richiedenti, tenendo conto delle necessità storicamente consolidate, della salvaguardia di uno spazio minimo per garantire l'operatività, e comunque fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. Nelle aree del centro storico caratterizzate da un particolare valore urbanistico ed architettonico, individuate dalla Giunta Comunale al fine di non modificare la qualità scenografica delle stesse, l'utilizzo del suolo è ammesso in linea di massima a favore di enti non commerciali, con le modalità di cui all'art. 68, con l'esclusione di imprese commerciali che lo richiedano al solo scopo di promuovere i propri prodotti. Le aree dove è ammessa l'occupazione di suolo pubblico anche da parte di imprese commerciali sono individuate dalla Giunta Comunale.

ART. 40 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico in via temporanea o permanente, deve presentare all'Ufficio competente domanda per ottenere il rilascio dell'atto di concessione.

2. La domanda, redatta in bollo, deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;

c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;

d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;

- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata dell'occupazione;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;

i) l'impegno a sottoscrivere apposita garanzia ai sensi dell'art. 44 del presente Capo.

3. Nel caso in cui l'occupazione preveda l'installazione di strutture soggette a titolo edilizio, deve essere attivato un procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 7 del

D.P.R. n. 160/2010, comprendente sia la richiesta di concessione di suolo pubblico, sia la richiesta del permesso di costruire di cui all'art. 19 della L.R. 15/2013 e s.m.i. Tale procedimento si concluderà nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza completa, o dalla sua integrazione; non è prevista la formazione del silenzio-assenso.

All'istanza di Autorizzazione Unica il richiedente deve allegare la documentazione prevista dalla normativa regionale in materia di titolo edilizio, oltre a quella indicata al precedente comma 2.

4. Nel caso in cui debba essere richiesta autorizzazione alla Soprintendenza ai sensi del successivo art. 42, comma 5, devono essere prodotte ulteriori due copie della documentazione di cui al comma 2, lett. g) ed h) e della documentazione di cui alla L.R. n. 15/2013 per occupazioni con attrezzature soggette a titolo edilizio.

5. Nella progettazione devono essere rispettate le norme vigenti in materia di: sicurezza stradale, superamento delle barriere architettoniche, tutela dei diritti di terzi, costruzioni in zone sismiche, sicurezza impiantistica, igienico-sanitarie.

ART. 41 - PROCEDURE

1. Le domande di occupazione di suolo pubblico sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni per le occupazioni temporanee e sessanta giorni per le occupazioni permanenti, decorrente dalla presentazione dell'istanza, qualora completa, o dalla sua integrazione. Non è prevista la formazione del silenzio-assenso.

3. L'istruttoria dei procedimenti relativi alle richieste per l'occupazione del suolo pubblico viene effettuata, di norma, tramite Conferenza di Servizi, composta dai Responsabili dei seguenti Settori o loro delegati e convocata periodicamente in modo da soddisfare le richieste nei tempi previsti per la conclusione del procedimento:

- Servizio Patrimonio,
- Servizio Attività economiche,
- Sportello Unico per l'Edilizia,
- Edilizia Pubblica,
- Polizia Municipale,
- Mobilità.

4. La valutazione complessiva risultante dal verbale, effettuata dai tecnici che partecipano a vario titolo alla conferenza, anche eccezionalmente tramite l'espressione di parere scritto, costituisce fase obbligatoria e conclusiva dell'istruttoria del procedimento relativo alle istanze in argomento.

5. Qualora, eccezionalmente, non possa essere convocata la Conferenza dei Servizi, l'istruttoria viene effettuata attraverso la richiesta di pareri ad ogni singolo Responsabile dei Settori indicati al comma 3. I pareri, resi per iscritto, dovranno pervenire nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 bis della L. n.241/1990, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

ART. 42 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E INDIRIZZI PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Oltre al rispetto delle norme generali (leggi, regolamenti, piano regolatore generale, codice dei beni culturali e del paesaggio) vigenti in materia di suolo pubblico ed ambiente, le occupazioni che interessano in particolare le sedi stradali sono, comunque, autorizzate o consentite nei casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

2. La Conferenza dei Servizi potrà assumere specifici indirizzi o linee guida al fine di disciplinare la propria attività volta all'istruttoria delle pratiche sottoposte all'esame della stessa.

All'interno del perimetro del centro storico le occupazioni di suolo pubblico inerenti le attività di cui all'art. 65 lett. a), b)

e c), sono concesse in base a quanto stabilito dall'Abaco di cui all'art. 39. Tuttavia, in tale perimetro è facoltà della Conferenza di Servizi esprimersi favorevolmente in merito ad istanze di occupazione che presentino, rispetto alle previsioni dell'Abaco, modifiche non sostanziali limitatamente a materiali, essenze, forme e colori degli arredi.

3. Tutte le occupazioni previste nell'art. 65 devono comunque ispirarsi a principi di minimo impatto visivo e rispondere a criteri di decoro, qualità estetica, rispetto e non deprezzamento della scena urbana ed architettonica.

4. Le occupazioni di suolo pubblico da parte di cantieri dovranno essere valutate compatibilmente alla reale mancanza di adeguati spazi privati, ovvero con l'occupazione minimale degli spazi pubblici per il cantiere e, per richieste di occupazione superiori a 180 giorni, l'impalcatura dovrà possibilmente essere allestita con elementi che riproducano l'edificio oggetto di intervento al fine di ridurre l'impatto visivo.

5. Le occupazioni suolo pubblico richieste in aree non individuate nell'Abaco necessitano di specifica autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 106 del D.Lgs. n. 42/2004 per i tipi 1, 2 e 3 di cui all'art. 66 del presente Regolamento ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 21 della norma medesima per le strutture soggette a titolo edilizio.

6. Criteri di decoro, qualità estetica, rispetto e non deprezzamento della scena urbana ed architettonica, e minor impatto visivo di cui al precedente comma 3, nonché le indicazioni di cui al precedente comma 4, devono ritenersi vincolanti anche per le occupazioni di suolo pubblico richieste su strade, piazze, giardini, etc., oggetto di riqualificazione urbana.

7. La conferenza dei servizi, per le finalità di cui al comma 6, farà riferimento all'elenco delle strade, piazze, giardini oggetto di interventi di riqualificazione urbana, quale risulta dal Piano Triennale degli investimenti.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, negli spazi pubblici di particolare qualità estetica, individuati dalla Giunta, con riferimento ad aree urbane di pregio che sono state oggetto di riqualificazione urbana, la conferenza dei servizi potrà indicare specifiche tipologie delle attrezzature e dei materiali o il contenimento dello spazio richiesto per un migliore arredo e decoro della scena urbana, anche in considerazione della sua dimensione in rapporto con altre occupazioni già esistenti o richieste contestualmente.

9. La concessione permanente di occupazione del suolo pubblico richiesta su un'area oggetto di un futuro intervento di riqualificazione urbana dovrà essere rilasciata con il limite temporale previsto per l'inizio dei lavori.

10. Il titolare della concessione del suolo pubblico non acquisisce alcun diritto all'occupazione nella stessa posizione o in qualsiasi altro luogo dell'area riqualificata e neppure in aree adiacenti o limitrofe.

11. Per l'occupazione della sede stradale inerente lo spazio pedonale (marciapiedi o percorsi pedonali), l'occupazione sarà autorizzata nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. 20. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, purché si tratti di Zona a Traffico Limitato 0-24, è consentita l'occupazione dei marciapiedi o dei percorsi pedonali riducendo, se necessario, lo spazio dedicato alla circolazione dei pedoni ad un minimo di un metro. La conferenza dei servizi dovrà in ogni caso valutare, in base al contesto in cui l'occupazione di suolo pubblico è richiesta, dove garantire il passaggio pedonale (in adiacenza ai fabbricati o alla sede stradale). Tali occupazioni potranno essere delimitate da minimali elementi separatori tra lo spazio occupato e lo spazio restante per la circolazione dei pedoni e/o dei veicoli, di forma angolare e con struttura trasparente in vetro o plexiglas di altezza massima di m.1,50.

12. Le richieste di occupazione della carreggiata - parte della strada adibita al transito dei veicoli - non sono mai autorizzabili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del Codice della Strada.

13. I limiti di cui al precedente comma possono essere derogati - anche con la chiusura della strada - in presenza di richieste di occupazioni di suolo pubblico per inderogabili esigenze di cantiere o simili o di manifestazioni, eventi particolari, documentate da apposita relazione della direzione dei lavori, o responsabile della sicurezza o della manifestazione e qualora siano stati indicati efficienti e sicuri percorsi alternativi che il richiedente dovrà proporre e indicare nella domanda; la conferenza dei servizi dovrà in ogni caso valutare se la chiusura della strada è compatibile con il contesto generale della mobilità pubblica e privata.

14. Nel caso di chiusura totale (divieto di transito) o parziale (circolazione a senso unico o a senso unico alternato), l'area dell'occupazione ai fini della determinazione del canone sarà pari all'intera superficie effettivamente occupata e/o delimitata per il cantiere e/o mezzi operativi.

15. Sono a carico del titolare dell'occupazione gli interventi di segnaletica e di informazione agli utenti interessati, che il Comune richiederà all'atto del rilascio della concessione all'occupazione del suolo pubblico, ovvero secondo quanto disposto dall'ordinanza di limitazione della circolazione e sosta.

16. Per le richieste di occupazione della sede stradale con funzioni diverse da quella del marciapiede, percorso pedonale e della carreggiata, il rilascio della concessione sarà valutato in conformità alle norme previste dal Codice della Strada, alla tipologia di strada e di traffico, ai criteri di sicurezza della mobilità, degli utenti della strada, degli

eventuali addetti ai lavori per cui è richiesta l'occupazione, nonché della tutela generale delle persone e luoghi.

17. Sono sempre vietate le occupazioni di suolo pubblico richieste per installare fioriere, paletti, rastrelliere per bici e moto e oggetti pubblicitari informativi, fatto salvo il caso in cui tali occupazioni siano comprese in un progetto generale di riqualificazione dell'arredo urbano di un intero tratto stradale, con il fine di fornire un'omogenea organizzazione delle funzioni della sede stradale, di una maggiore sicurezza per gli utenti nonché per un miglior arredo e decoro della scena urbana.

18. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è consentita l'installazione di oggetti pubblicitari informativi per manifestazioni temporanee che abbiano ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale o di altro ente di carattere pubblico riconosciuto, per il periodo a partire dalle 24 ore prima dell'inizio della manifestazione/evento fino al termine della stessa. Per tali installazioni non si applicano le disposizioni previste dal presente Capo.

ART. 43 – CONTENUTI DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. L'atto di concessione deve contenere:

- gli elementi identificativi risultanti dalla domanda di cui all'art. 40, commi 2 e 3;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- la durata dell'occupazione così come definita all'art. 37;
- l'obbligo di corrispondere il canone di concessione ed i criteri utilizzati per il calcolo del medesimo;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 45.

2. Dovrà inoltre contenere: le penali previste per eventuali inottemperanze agli obblighi di cui all'art. 45, l'impegno del soggetto privato a rendere edotti eventuali soggetti subentrati nella gestione della attività delle condizioni da rispettare per il mantenimento della struttura e per la sua conduzione, nonché l'obbligo di rimozione in caso di dismissione dell'attività o di sopraggiunte esigenze di interesse pubblico, senza oneri a carico del Comune.

ART. 44 – GARANZIE

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono vincolate alla costituzione di una garanzia per:

- a) la restituzione del suolo pubblico nelle condizioni iniziali;
- b) il rispetto degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

2. Il concessionario è tenuto pertanto, prima del rilascio della concessione, a presentare una fidejussione o a costituire un deposito cauzionale.

3. Al fine di dare applicazione a quanto previsto dal comma 1, la garanzia va costituita:

- a) per le occupazioni permanenti:
 - con strutture non soggette a titolo edilizio, la fidejussione o deposito sono definiti in un importo pari ad Euro 1.500,00 per strutture aventi superficie minore o uguale a mq 40, e pari ad Euro 2.500,00 per strutture aventi superficie superiore a mq 40;
 - con strutture soggette a titolo edilizio, ivi inclusa l'eventuale area di pertinenza, per un importo corrispondente al valore massimo tra:
 - l'importo del canone annuo richiesto;
 - un importo pari ad Euro 1.500,00 per le strutture aventi superficie minore o uguale a mq 40, e pari ad Euro 2.500,00 per strutture aventi superficie superiore a mq 40;
 - nei casi comportanti l'applicazione del canone minimo di cui all'art. 49, comma 3, la fidejussione/deposito dovrà essere di importo pari ad Euro 500,00;
- b) per le occupazioni temporanee, di cui alle tipologie descritte all'art. 66, o analoghi "livelli di attrezzature" previsti nell'Abaco di cui all'art. 39, la fidejussione o deposito sono definite per un importo pari a:
 - 1) Euro 150,00 per il Tipo 1
 - 2) Euro 500,00 per i Tipi 2 e 3
 - 3) Euro 1.500,00 per i Tipi 4 e 5.

La fideiussione dovrà avere validità fino al 90° giorno successivo alla scadenza della concessione.

4. Per le occupazioni temporanee effettuate con attrezzature dello spettacolo viaggiante, la garanzia è definita per un importo pari a:

- 1) Euro 51,00 per strutture fino a mq. 30;
- 2) Euro 154,00 per strutture da mq 31 a mq 130;

- 3) Euro 206,00 per strutture da mq. 131 a mq. 260;
- 4) Euro 309,00 per strutture oltre mq. 260.
- 5. Il deposito cauzionale è infruttuoso e pertanto il richiedente non potrà vantare alcuna richiesta di riconoscimento di interessi maturati sulla somma depositata.
- 6. Le occupazioni di cui all'art. 67, lett. e), le occupazioni effettuate da imprese commerciali al solo scopo di promuovere i propri prodotti, nonché le occupazioni concesse su aree private ad uso pubblico di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), possono essere esentate dalla costituzione della garanzia, in considerazione delle caratteristiche delle attrezzature (ad es. espositori di piccole dimensioni) e/o della brevità del periodo di occupazione (es. esposizione auto), e della proprietà dell'area.
- 7. Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, per tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate con strutture e/o depositi di cantiere, il Servizio competente può prevedere una garanzia rapportata all'entità e alla tipologia dell'occupazione.

ART. 45 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito alle spese;
 - b) non accatastare le eventuali attrezzature nei momenti di non utilizzo, dovendo l'area autorizzata essere costantemente arredata, fatti salvi i casi in cui le attrezzature vengano rimosse e ricoverate nei locali di pertinenza, ovvero rimangano in loco per esigenze momentanee dovute allo svolgimento di mercati ambulanti ed eventi particolari;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) versamento del canone alle scadenze previste;
 - g) svolgere in maniera continuativa l'attività per la quale è stata rilasciata la concessione, fatta salva la sospensione di cui all'art. 46, comma 1, lettera c).
- 2. Qualora il titolare della concessione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico, l'obbligo previsto al comma 1, n. 1 lett. a), del presente articolo, è in carico anche al proprietario delle strutture suddette il quale dovrà presentare apposita garanzia, così come indicato al precedente art. 44, comma 2.

ART. 46 – DECADENZA, ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1. Sono causa di decadenza della concessione permanente/temporanea:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini stabiliti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la sospensione dell'attività - per la quale è stata rilasciata la concessione - per un periodo superiore a 6 mesi, fatti salvi motivi documentabili legati allo stato di salute del concessionario;
 - d) le installazioni difformi da quelle previste in concessione o quelle abusive così come definite all'art. 60.
- 2. Avvenuta la decadenza della concessione per le ragioni esplicitate al comma 1 lett. a) del presente articolo, l'ente provvederà al recupero dei canoni non corrisposti con le procedure previste al successivo art. 58.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 47 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. Fra le ragioni di pubblico interesse rientra la programmazione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle aree interessate dall'occupazione. La revoca dovrà essere formalizzata all'interessato con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori

(minimo 60 gg).

2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico, a seguito della revoca dello stesso per lavori di ristrutturazione dell'area interessata, non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo stesso.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione eventualmente corrisposto per i periodi non fruiti.

4. Il rimborso del canone per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

ART. 48 – CONCESSIONE IN CASO DI SUBENTRO

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre domanda di subentro contenente gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. Il rilascio della voltura del titolo originario a favore del subentrante è subordinato alla presentazione della garanzia di cui all'articolo 44.

3. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato.

4. Nel caso di subentro il canone è limitato al periodo rimanente della concessione originaria.

ART. 49 - ISTITUZIONE DEL CANONE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e segg., della L. n. 160 del 2019.

2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno solare.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, nella misura tariffaria prevista per le singole tipologie, rapportato alle giornate per cui si protrae l'occupazione.

ART. 50 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (fatta eccezione per le occupazioni con cavi e condutture realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali la tariffa viene rapportata al numero di utenze);

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché alla privazione imposta alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa. Per la determinazione della tariffa i criteri di cui alla presente lettera saranno utilizzati quando la tipologia e la caratteristica dell'occupazione lo consentono.

2. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. In ogni caso il canone minimo annuo, frazionabile mensilmente, per le occupazioni permanenti, non potrà essere inferiore al canone previsto per i beni immobili di cui all'art. 4 della L. n. 1501/61, agli artt. 14 e art. 16 del D.L. n. 546/81 convertito in L. n. 692/1981 e all'art. 7 del

D.M. 258/98, e in analogia alla gestione dei beni demaniali dello Stato.

4. Il canone minimo, non frazionabile, per le occupazioni temporanee è pari ad Euro 10,00.

ART. 51 - OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di

concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad Euro 800,00.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 52 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 4 categorie, come da deliberazione consiliare n. 28 del 23/01/1986.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicato il canone più elevato.

Il canone per le strade di 2^a categoria è ridotto in misura del 20% rispetto alla 1^a. Il canone per le strade di 3^a categoria è ridotto in misura del 40% rispetto alla 1^a. Il canone per le strade di 4^a categoria è ridotto in misura del 60% rispetto alla 1^a.

4. Periodicamente l'Amministrazione Comunale provvederà all'aggiornamento delle classificazioni delle strade di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 53 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Fanno eccezione le occupazioni con condutture e cavi, diverse da quelle di cui all'art. 51, per le quali il canone è rapportato allo sviluppo delle medesime espresso in metri lineari.

3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme o regolamenti comunali o provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 54 - SOGGETTO PASSIVO

1. Nel caso di una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

2. Il subentrante è tenuto al versamento del canone di suolo pubblico per l'anno in corso, qualora non sia stato corrisposto dal cedente, ossia dal precedente titolare dell'atto di concessione.

ART. 55 – AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della determinazione del canone, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq.100, del 25% per la parte eccedente i mq.100 e fino a mq.1.000, del 10% per la parte eccedente i mq.1.000.

3. Le agevolazioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

4. Possono essere concesse dalla Giunta agevolazioni, debitamente motivate, nel caso in cui la fruizione dello spazio concesso sia impedita o fortemente compromessa dallo svolgimento di attività disposte o autorizzate

dall'amministrazione comunale.

5. Come previsto dal vigente "Regolamento generale delle entrate comunali", con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone di cui ai successivi articoli 56 e 74, possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

ART. 56 – TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti e temporanee va corrisposto ad anno solare, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno solare per le concessioni permanenti.
2. Il canone deve essere corrisposto, per ciascun anno, in un'unica soluzione entro il 31 luglio.
3. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 516,46 è ammessa la possibilità del pagamento in due rate di pari importo da versare una entro il 31 luglio e l'altra entro il 30 novembre.

ART. 57 – TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE: CASI PARTICOLARI

1. In deroga ai commi 2 e 3 del precedente articolo, nel caso in cui la concessione di suolo pubblico sia modificata (periodo di occupazione e/o superficie) o rilasciata dopo la scadenza dei termini ivi indicati, il canone è dovuto contestualmente al rilascio o alla modifica, se versato in unica soluzione, oppure, nel caso il canone superi l'importo di euro 516,46, la prima rata deve essere pagata contestualmente al rilascio/modifica e la seconda rata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Con riferimento all'indennità di cui all'art. 61, comma 2, il termine di scadenza entro il quale dovrà essere obbligatoriamente effettuato il versamento sarà indicato espressamente nel provvedimento con cui viene quantificata ed irrogata l'indennità medesima.

ART. 58 – RISCOSSIONE DEL CANONE

1. La procedura di riscossione ordinaria del canone per le occupazioni di suolo pubblico è curata dai singoli Settori che rilasciano gli atti di concessione. Ai medesimi Settori compete anche l'applicazione dell'indennità di cui all'art. 61, comma 2.
2. In caso di mancato versamento del canone nei termini prescritti, prima di procedere alla decadenza di cui all'articolo 46, ed a seguito di eventuale sollecito bonario, il Settore competente provvederà a redigere la lista di carico dei concessionari inadempienti da trasmettere al Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari per l'attivazione della procedura di riscossione coattiva del canone ai sensi dell'art. 1, comma 792 e ss., della L. 160/2019, con le modalità di cui al vigente "Regolamento generale delle entrate comunali".

ART. 59 - EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, nei termini stabiliti nel presente titolo, oltre a produrre la decadenza della concessione di cui all'art. 46, costituisce motivo ostativo ad un ulteriore periodo di occupazione.

ART. 60 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE ABUSIVA

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione amministrativa prevista dal presente Regolamento sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) che presentano una superficie eccedente quella autorizzata con l'atto di concessione, limitatamente alla suddetta eccedenza;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza della concessione, ovvero dalla revoca/decadenza/estinzione della concessione medesima;
 - c) che intercorrono tra il rilascio di due concessioni, qualora non vi sia continuità temporale dei titoli.
2. La presentazione della domanda di concessione non abilita il richiedente all'occupazione preventiva dell'area.

ART. 61 – SANZIONI ED INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE ABUSIVA

1. Per le occupazioni abusive di cui al precedente art. 60 si applica una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione dell'occupazione abusiva entro 10 giorni. La sanzione accessoria non si esegue se il trasgressore adempie alla regolarizzazione della occupazione abusiva rilevata nel medesimo termine temporale di 10 giorni e ne produce attestazione all'organo accertatore. In caso di mancata regolarizzazione nel suddetto termine, l'Ente procede con la rimozione coatta dell'occupazione e al sequestro cautelare ai sensi dell'art. 20 L. 689/81, degli arredi utilizzati per l'occupazione con addebito delle spese nei confronti del trasgressore. Nel caso di regolarizzazione dell'occupazione d'iniziativa del trasgressore nei termini sopra indicati sarà comunque dovuta l'indennità di cui al successivo comma.
2. L'indennità di occupazione abusiva – la cui applicazione è di competenza del Settore che ha rilasciato l'atto di concessione – è rapportata al canone corrispondente alla tariffa giornaliera delle occupazioni temporanee ed alla superficie abusivamente occupata, maggiorata del 50% e calcolato dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, sino al giorno dell'avvenuta rimozione dell'abuso. Su tale indennità si applicano gli interessi legali.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, laddove sussista l'esigenza di un intervento immediato per scongiurare un pericolo attuale o potenziale, l'Ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
4. L'indennità di cui al comma 2, avente natura patrimoniale e progressiva, è irrogata con apposito provvedimento in cui è indicato, come previsto dall'art. 57, comma 2, il termine entro il quale effettuare obbligatoriamente il versamento. In caso di mancato versamento dell'indennità entro il termine stabilito nel suddetto provvedimento, si procederà all'inserimento dell'inadempiente nella lista di carico dei concessionari inadempienti da trasmettere al Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari per l'attivazione della procedura di riscossione coattiva del canone ai sensi dell'art. 1, comma 792 e ss., della L. 160/2019, con le modalità di cui al vigente "Regolamento generale delle entrate comunali".
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

ART. 62 – PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PER LE OCCUPAZIONI ABUSIVE EFFETTUATE CON ATTREZZATURE NON SOGGETTE A TITOLO EDILIZIO

1. L'organo accertatore delle violazioni in materia di occupazione abusiva dovrà dare comunicazione al Settore competente al recupero dell'indennità di cui all'art. 61, comma 2.
2. Copia del verbale notificato di accertata violazione amministrativa deve essere trasmesso tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni, al Settore competente al fine dell'attivazione della procedura di seguito descritta.
3. Il Settore competente, ricevuta copia del verbale notificato, qualora non sia pervenuta comunicazione da parte degli interessati del ripristino dei luoghi, provvederà ad emettere un'ordinanza di rimozione assegnando agli occupanti di fatto un termine a provvedervi non superiore a 15 giorni, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. Le spese potranno essere recuperate anche attraverso incameramento dell'eventuale garanzia di cui all'art. 44. Nell'ordinanza di rimozione dovranno altresì essere indicate le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
4. Scaduto il termine assegnato con l'ordinanza di rimozione, o a seguito di comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore e/o dell'obbligato in solido, il Settore competente provvederà a determinare l'indennità dovuta secondo le modalità di cui all'art. 61 del presente Regolamento.
5. Qualora l'occupante abusivo provveda ad inoltrare regolare richiesta di concessione e questa risulti accoglibile, si procederà esclusivamente con l'applicazione dell'indennità prevista all'art. 61.

ART. 63 – PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E PER LA CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PER LE OCCUPAZIONI ABUSIVE EFFETTUATE CON STRUTTURE SOGGETTE A TITOLO EDILIZIO

1. Per le occupazioni abusive effettuate con strutture soggette a titolo edilizio, nel caso in cui non sia stato rilasciato il relativo titolo, il Settore Governo del Territorio emetterà i provvedimenti previsti dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. n. 23/2004. In tal caso la determinazione dell'indennità avverrà con le modalità di cui all'art 61.

ART. 64 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE DIFFORMI DA QUELLE PREVISTE IN CONCESSIONE

1. Qualora il titolare della concessione installi attrezzature e/o arredi difforni rispetto a quelli indicati nell'atto concessorio, si applica la procedura di cui all'art. 61. Nel processo verbale di contestazione l'organo accertatore deve altresì intimare al trasgressore di provvedere alla rimozione dei materiali difforni entro un termine massimo di 10 giorni, decorso il quale si applica l'istituto della decadenza di cui all'art. 46.

ART. 65 – NORME PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESERCIZI ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

1. Il presente articolo unitamente agli artt. 66, 67, 68, 68bis disciplina le modalità di occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari delle attività sotto elencate, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di riqualificazione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale:

- a) pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 14/2003 (bar, ristoranti, etc.);
- b) chioschi adibiti a pubblici esercizi o ad attività svolte in forma artigianale di produzione e vendita di prodotti alimentari (piadina, etc.);
- c) attività svolte in forma artigianale poste all'interno di locali siti in edifici (pizzerie al taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie, etc.);
- d) circoli privati (D.P.R. n. 235/2001);
- e) esercizi di vendita al dettaglio (D.Lgs. n. 114/1998);
- f) macchinette fototessera;
- g) centri commerciali.

ART. 66 – TIPOLOGIA DI ATTREZZATURE

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 39, l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo, può essere finalizzata esclusivamente alla collocazione delle attrezzature di cui al comma 2, denominate "dehors", con le limitazioni e modalità di cui all'art. 67.

2. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, come definito dal presente regolamento, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso agli esercizi con le attrezzature, limitazioni e distinzioni di seguito riportate:

Tipo 1	Sedute e tavoli riparati da ombrelloni. Sono ammissibili, all'interno dell'area concessa, i seguenti elementi accessori: - leggi per menù, fioriere (da utilizzare esclusivamente quali elementi di arredo dell'area e non di chiusura della medesima). Sono ammissibili altresì, all'interno dell'area concessa: - elementi riscaldanti sia elettrici che alimentati da combustibile gassoso nel rispetto delle relative norme di installazione e di sicurezza; - elementi di illuminazione inseriti armonicamente nelle strutture stesse e studiati in modo che l'illuminazione non interferisca con la percezione dell'ambiente circostante e non prevalga sull'illuminazione pubblica. E' fatto divieto di utilizzo di luci psichedeliche. L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità con le norme tecniche vigenti e certificato nelle modalità previste dalla legge.
---------------	--

Tipo 2	Sedute e tavoli su pedana riparati da ombrelloni. Sono ammissibili, all'interno dell'area concessa, gli elementi accessori, riscaldanti e di illuminazione come indicato per il Tipo 1.
Tipo 3	Sedute e tavoli su pedana riparati da ombrelloni e delimitati da paraventi costituiti esclusivamente da pannellature in materiali leggeri e trasparenti su telaio autoportante, privi di fondazioni, e con altezza massima di m. 1,50. Sono ammissibili, all'interno dell'area concessa, gli elementi accessori, riscaldanti e di illuminazione come indicato per il Tipo 1.
Tipo 4	Pergolati costituiti da strutture leggere in ferro, alluminio verniciato, legno imbullonato al suolo e privi di fondazioni, coperti da tende, stuoie o pannelli leggeri e trasparenti. Sono addossati a fabbricati e costituiscono riparo a tavoli e sedie. Sono ammissibili, all'interno dell'area concessa, gli elementi accessori, riscaldanti e di illuminazione come indicato per il Tipo 1.
Tipo 5	Gazebo e padiglioni costituiti da strutture leggere in ferro, alluminio verniciato, legno imbullonato al suolo e privi di fondazioni con coperture e tamponamenti laterali formati da materiali leggeri imbullonati e/o avvitati e privi di parti fisse in muratura. Sono addossati a fabbricati e costituiscono riparo a tavoli e sedie. Sono ammissibili, all'interno dell'area concessa, gli elementi accessori, riscaldanti e di illuminazione come indicato per il Tipo 1.

Per i Tipi 4 e 5 sono individuate le seguenti tipologie strutturali:

- a) a sbraccio tipo pensilina, addossata al fabbricato, con copertura inclinata;
 - b) su pilastri, con copertura inclinata, addossata al fabbricato di cui costituiscono ampliamento
3. Le attrezzature devono avere forma, materiale e colore di particolare qualità estetica, con impatto minimale e nel rispetto della qualità della scena urbana ed architettonica. Nelle aree indicate come città storica e nelle zone riqualificate non è ammessa la collocazione di attrezzature sponsorizzate e/o riportanti scritte pubblicitarie.
4. L'installazione dei *dehors* e delle strutture di cui ai tipi n. 1, 2, 3 del comma 2, non necessita di titolo abilitativo, bensì della sola concessione del suolo pubblico su cui la struttura insiste, rilasciata secondo le modalità previste nel presente Titolo.
5. L'installazione delle strutture di cui ai tipi n. 4 e 5 del precedente comma 2 necessita, oltre che della concessione del suolo pubblico su cui insistono, anche del relativo permesso di costruire.
6. Possono essere autorizzate occupazioni di spazio pubblico con attrezzature e/o strutture in deroga alle previsioni di cui al presente articolo, in presenza di un progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell'area pubblica, così come indicato nel medesimo progetto di riqualificazione approvato dall'organo competente.

ART. 67 – TIPOLOGIE AMMESSE PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 39, i titolari delle attività di cui all'art. 65, comma 1, a seconda della tipologia di esercizio a cui appartengono, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente per la collocazione delle attrezzature di seguito elencate:

- a) Pubblici Esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003:
 1. È consentita la collocazione permanente o temporanea delle attrezzature di dehors, di cui ai Tipi 1, 2 e 3 dell'art. 66, comma 2. La collocazione delle suddette attrezzature non è soggetta a titolo edilizio.
 2. È inoltre consentita la collocazione permanente o temporanea di attrezzature e/o di strutture fisse che necessitano di titolo abilitativo, a servizio degli esercizi medesimi e del pubblico, di cui ai tipi 4 e 5 dell'articolo 66, comma 2.

L'installazione di manufatti ad estensione delle attività, per le tipologie 4 e 5, è consentita mediante l'utilizzo di strutture, da adibire unicamente alla somministrazione, la cui superficie sia contenuta nel 100% di quella

di somministrazione esercitata nei locali cui afferiscono (con un minimo di mq. 20 ed un massimo di mq. 40), con le caratteristiche costruttive descritte nel precedente articolo 66.

Nel caso di struttura addossata al fabbricato cui costituiscono ampliamento, il tratto di facciata interessata deve essere limitato a quello relativo all'attività, di larghezza pari ai locali interni cui sono collegate.

Le attrezzature di cui alla presente lettera a) devono essere finalizzate nel loro insieme al servizio di somministrazione al pubblico all'aperto. Non è pertanto ammessa l'occupazione effettuata unicamente con pedane, che possono essere invece utilizzate esclusivamente come basi per la collocazione delle attrezzature sopra elencate, né unicamente con funghi riscaldanti, ammessi soltanto quali elementi di completamento alle suddette attrezzature.

- b) Chioschi adibiti a Pubblici Esercizi o ad attività svolte in forma artigiana/commerciale di produzione e vendita di prodotti alimentari (piadina, etc.) installati secondo le modalità di cui al vigente Regolamento Edilizio.

Sull'area ottenuta in concessione permanente a servizio del chiosco, di ampiezza non superiore al 130% della superficie del medesimo, come previsto dal vigente Regolamento Edilizio, è consentita la collocazione di attrezzature, limitatamente alle tipologie 1, 2 e 3, di cui all'articolo 66, comma 2. La collocazione delle attrezzature può avvenire senza ulteriore specifica autorizzazione e onere.

Inoltre, le medesime attrezzature potranno essere collocate in un'ulteriore area, temporaneamente richiesta, di dimensioni non superiori al 100% della superficie del chiosco.

E' vietata la collocazione di qualsiasi altra attrezzatura, sia sull'area del chiosco in concessione permanente, che nell'area oggetto dell'eventuale autorizzazione temporanea.

- c) Attività svolte in forma artigianale poste all'interno di locali siti in edifici, su tutto il territorio.

È consentita la collocazione permanente o temporanea di attrezzature che non necessitano di titolo edilizio, a servizio degli esercizi medesimi, dei tipi 1, 2 e 3 di cui all'articolo 66, comma 2.

Per i titolari delle attività di cui alle lettere b) e c) esercitate in forma artigianale - fatti salvi quindi i chioschi adibiti a Pubblici Esercizi - autorizzati all'occupazione del suolo pubblico con le attrezzature consentite, è vietato il servizio assistito di somministrazione al pubblico dei prodotti.

Per tali attività è consentito esclusivamente il consumo sul posto dei clienti, qualora sia presente una vendita annessa di alimenti e bevande di cui al D.Lgs. n. 114/98.

- d) Circoli Privati (D.P.R. n. 235/2001).

1. Per i Circoli privati ubicati all'interno del perimetro delle aree indicate come Città storica nelle tavole del vigente strumento urbanistico nel centro abitato di Cesena e nelle frazioni, è consentita la collocazione, permanente o temporanea, delle attrezzature di cui ai tipi 1, 2 e 3 dell'articolo 66, comma 2, purché finalizzate nel loro insieme allo svolgimento delle attività istituzionali.

2. Per i Circoli privati ubicati all'esterno del perimetro delle aree indicate come Città storica è consentita anche la collocazione permanente o temporanea di attrezzature e/o di strutture fisse che necessitano di titolo abilitativo, a servizio degli esercizi medesimi e precisamente di cui ai tipi 4 e 5, dell'articolo 66 comma 2, purché finalizzate nel loro insieme allo svolgimento delle attività istituzionali.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 564/1992, è vietata sull'area pubblica la somministrazione di alimenti e bevande ai soci, in quanto tale area è sempre direttamente accessibile, per sua natura, dalla pubblica via.

- e) Esercizi di vendita al dettaglio (D.Lgs. n. 114/1998).

È consentita la collocazione temporanea, fino ad un massimo di 12 mesi, di espositori di piccole dimensioni finalizzati esclusivamente all'esposizione della merce in vendita all'interno del negozio.

Nel caso di "merci ingombranti" così come definite dalla Deliberazione C.R. n. 1253/1999 (es.: automobili, materiali per l'edilizia, mobili) l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa per un periodo massimo di 15 gg. e per non più di sei volte all'anno, sia nell'area adiacente il proprio negozio, sia in spazi appositamente richiesti.

E' consentita esclusivamente ai titolari delle attività di Tabaccheria autorizzate dai Monopoli di Stato la collocazione sulla parete prospettante gli spazi pubblici ed adiacente alla vetrina dei distributori automatici di sigarette nonché ai titolari di Farmacie la collocazione dei distributori dei prodotti attinenti l'attività, nel rispetto dei parametri tecnici indicati all'art. 117 del vigente Regolamento Edilizio.

I carrelli e le relative pensiline possono essere consentiti ai titolari di medio/grandi strutture di vendita previa attenzione di idoneo procedimento abilitativo edilizio (CILA qualora si tratti di struttura priva di rilevanza ai fini sismici o SCIA qualora sia invece rilevante ai fini sismici).

Le Macchinette Fototessera possono essere collocate su suolo pubblico secondo le modalità previste all'art. 40, comma 3, del presente Capo.

Centri commerciali - I titolari di Centri Commerciali con Gallerie private ad uso pubblico possono chiedere,

oltre alle attrezzature consentite per i Pubblici Esercizi di cui alla lettera a) e per gli esercizi di vendita al dettaglio di cui alla lettera e), anche altri tipi di attrezzature finalizzate alla promozione delle attività commerciali del Centro medesimo, o anche di attività non comprese nel centro interessate ad effettuare la promozione all'interno della Galleria, incluse le concessionarie auto e moto. Inoltre possono essere collocati distributori automatici, attrezzature per bambini con relative certificazioni di sicurezza, macchine fototessera, attrezzature distributrici di servizi agli utenti, totem pubblicitari e/o informativi.

La domanda di concessione deve essere corredata da una relazione del responsabile della gestione della sicurezza e del piano di emergenza del complesso commerciale da cui si evinca che le attrezzature richieste sono compatibili con il piano di emergenza del centro.

2. I titolari delle attività indicate alle lettere da a) ad e) del precedente comma, possono effettuare occupazioni di suolo pubblico di piccole dimensioni al fine di promuovere i propri prodotti o la propria attività, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 2, anche con somministrazioni, occasionali e gratuite, di alimenti e bevande.

ART. 68 - OCCUPAZIONI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI NON COMMERCIALI

1. È consentita la collocazione temporanea di tavolini e gazebo di piccole dimensioni finalizzati alla promozione dell'attività delle Associazioni ed Enti non commerciali, inclusi i partiti e i sindacati al di fuori del periodo elettorale.

2. Le domande di concessione, compilate su appositi modelli contenenti tutti gli elementi richiesti, devono essere inviate inderogabilmente tra il 30° ed il 15° giorno antecedente la data dell'occupazione, la quale è concessa in base all'ordine di arrivo delle domande, per un periodo non superiore a due mesi ad eccezione delle occupazioni finalizzate alla raccolta di firme necessarie per attuare le forme di partecipazione previste nei regolamenti comunali.

3. Ai fini del rilascio della concessione, dovrà essere prodotta, unitamente alla richiesta, una specifica dichiarazione attestante il rispetto dei fondamentali principi costituzionali sulla base delle disposizioni operative definite con separato atto. Il presente comma non si applica alle richieste il cui procedimento è in toto regolato dalla specifica disciplina statale di riferimento.

4. Le domande possono essere presentate per non più di quattro periodi all'anno; ogni domanda è relativa ad un solo periodo e ad una sola postazione.

5. Per le occupazioni effettuate nel centro storico, le aree riservate a tali soggetti sono individuate con l'atto di Giunta di cui all'art 39, comma 2, e le relative domande devono riferirsi ad una sola postazione.

6. Nel caso in cui l'occupazione concessa non venga utilizzata, le relative assenze devono essere comunicate al Servizio che ha rilasciato la concessione. Tre assenze, comunicate o accertate, precludono la possibilità di ottenere altri periodi di occupazione per l'anno di riferimento.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono effettuare occupazioni di suolo pubblico di piccole dimensioni al fine di promuovere i propri prodotti o la propria attività, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 2, anche con somministrazioni, occasionali e gratuite, di alimenti e bevande.

8. Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia effettuata dagli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 ovvero da Parrocchie o Enti di Culto riconosciuti dallo Stato, con riferimento alle aree adiacenti ai cimiteri, e sia finalizzata alla raccolta di fondi in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, la stessa è soggetta alla sola comunicazione da parte degli Enti in argomento, purché l'occupazione sia effettuata nel periodo che include la ricorrenza dei defunti, per un massimo di 10 giorni e per una superficie non superiore a 2 mq. La comunicazione può riferirsi ad una sola postazione per ogni cimitero e deve essere inoltrata, utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito dell'Ente negli stessi termini di cui al precedente comma 2.

ART. 68 bis (Norma transitoria)

1. I titolari della attività di cui all'art. 65 lett. a), b) e c) in possesso di concessione di suolo pubblico al momento dell'approvazione del presente Regolamento, o che richiederanno – nel primo anno di vigenza dell'Abaco - concessioni di suolo pubblico già rilasciate in passato, dovranno adeguare la tipologia di tavoli, sedie ed eventuali ombrelloni alle previsioni dell'Abaco - relative alla propria area di riferimento - entro il periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore dell'Abaco stesso, mentre l'ampiezza della superficie di occupazione ed ogni altra forma di allestimento (pedane e fioriere) dovrà essere conforme alle disposizioni dell'Abaco secondo le tempistiche indicate nella delibera di approvazione del presente atto.

ART. 69 – PASSI CARRABILI E ALTRE OCCUPAZIONI

1. Il presente articolo, unitamente agli artt. 70, 71, 72 e 73, disciplina le occupazioni di sede stradale, diverse da quelle trattate nei Capi precedenti, così come individuate dal Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 16/12/1992, n. 495).
2. Rientrano, in particolare, le occupazioni di seguito specificate:
 - a) le occupazioni per passi carrabili di cui al successivo articolo 71;
 - b) le occupazioni private del sottosuolo stradale pubblico non ricadenti nell'art. 51 per condutture fognarie a servizio esclusivo e con condutture per l'irrigazione dei fondi;
 - c) le occupazioni private del sottosuolo stradale pubblico con scannafossi, bocche di lupo, fosse imhoff, sifoni fienze, pozzetti sgrassatori, pozzetti di ispezione, terminali di pluviali, pozzetti di raccolta acque piovane comprese anche parti delle relative reti e tutto quanto per analogia assimilabile;
 - d) le occupazioni private del soprasuolo che comportino modifiche plano-altimetriche e strutturali per la realizzazione di pianerottoli, gradini e/o strutture di protezione per limitare eventuali allagamenti nel limite massimo di mq.3,00 per fabbricato o le occupazioni che non comportino modifiche plano-altimetriche e strutturali delle aree pubbliche tali da limitare o impedire la fruibilità e l'utilizzo pubblico delle stesse per fare fronte ad esigenze di superamento di barriere architettoniche con rampe per portatori di handicap;
 - e) le occupazioni private del suolo che comportino o meno modifiche plano-altimetriche e strutturali delle aree pubbliche tali da limitare la fruibilità e l'utilizzo pubblico delle aree stesse.
 - f) le occupazioni del soprasuolo per l'installazione di paletti e/o fittoni antiurto e/o altri elementi tipo parapetonali o similari, di protezione alle strutture portanti dei fabbricati del centro storico come, a titolo esplicativo e non esaustivo, murature, colonne di porticati etc. e di protezione a strutture tecniche, armadi, etc. appartenenti agli enti gestori di servizi pubblici presenti nel territorio, qualora siano dislocati in posizione tale da richiedere una protezione a salvaguardia purchè non riducano gli spazi minimi previsti per le aree pubbliche come marciapiedi, piste ciclabili, carreggiate stradali, etc. ;
 - g) le occupazioni per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, inclusi posti auto a servizio esclusivo di dette infrastrutture.

ART. 70 – DURATA

1. La durata delle occupazioni di cui all'art.69, trattandosi di occupazioni del demanio stradale e/o di altre occupazioni ad esso assimilabili, è fissata in anni 29 (ventinove) in base all'art.27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

ART. 71 – PASSI CARRABILI

1. I passi carrabili sono definiti dall'art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, e si distinguono in quattro categorie:
 - a) passi carrabili che non comportano modifiche delle aree pubbliche antistanti;
 - b) passi carrabili che comportano esclusivamente il tombinamento dei fossi, il posizionamento delle rampe o l'interruzione dello spartitraffico;
 - c) passi carrabili per i quali si rendono necessarie modifiche plano-altimetriche o strutturali dell'area pubblica antistante che non limitano la fruibilità e l'utilizzo pubblico dell'area stessa; rientrano in tale casistica anche tutti i passi carrabili che richiedono l'attraversamento del verde pubblico purché l'eventuale pavimentazione dell'area verde venga realizzata con materiali aventi una superficie forata minima pari al 50% o con soluzioni che permettano di mantenere una superficie a verde almeno del 50% rispetto l'area antistante il passo carrabile;
 - d) passi carrabili che comportano l'occupazione di altre aree pubbliche tali da limitare la fruibilità e l'utilizzo pubblico delle aree stesse.

ART. 72 – CANONE PASSI CARRABILI E ALTRE OCCUPAZIONI

1. Il rilascio dell'autorizzazione dei passi carrabili è soggetto al pagamento di un canone "una tantum" calcolato in base alle categorie di cui all'art.71, definito con delibera di Giunta .
2. Alle occupazioni di cui all'art. 69, comma 2) lettera e) si applica il canone di cui all'art. 50 per le occupazioni di aree che limitano la fruibilità pubblica.

3. Le occupazioni di cui all'art. 69, comma 2) lettere b), c), d) ed f) sono esenti dall'applicazione del canone.
4. Sono esentate dal pagamento del canone le infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile di cui al comma 2, lett. g), dell'art. 69, mentre non sono esentati eventuali posti auto ad uso esclusivo di dette infrastrutture.

ART. 73 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONI DI CUI ALL'ART. 69

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione di cui al presente Capo occorre presentare una domanda redatta in bollo su apposita modulistica predisposta dal Servizio competente.
2. Per le occupazioni di cui all'art. 69, comma 2, la domanda dovrà contenere altresì una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato attestante l'impossibilità tecnica di realizzazione dell'intervento all'interno della proprietà privata e per quanto riguarda la lettera f) relativamente alle protezioni delle strutture portanti dei fabbricati, una relazione tecnica/strutturale firmata da un tecnico abilitato che motivi la reale necessità di tale installazione.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 69, comma 2, lettere b), c), d) e) ed f) e di cui all'art. 71, comma 1, lettere c) e d) il Servizio competente può richiedere la costituzione di una garanzia a tutela della buona esecuzione dei lavori, così come previsto dall'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
4. In tal caso il richiedente è tenuto, prima del rilascio della concessione, a versare una fidejussione o a costituire un deposito cauzionale di un importo rapportato all'entità e alla tipologia dell'occupazione. Tale garanzia verrà svincolata al momento dell'accertamento da parte dei tecnici comunali della regolare esecuzione dell'intervento, previa comunicazione formale della fine lavori e richiesta di svincolo da parte del concessionario.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di richiedere, in relazione al tipo delle opere oggetto di concessione, la costituzione di una garanzia per il ripristino del suolo pubblico nelle condizioni precedenti l'occupazione, al termine della concessione, qualora non venga concesso il rinnovo della stessa.
6. All'esito positivo dell'istruttoria verrà rilasciato un unico atto di autorizzazione con contestuale concessione di suolo pubblico contenente le eventuali necessarie prescrizioni.

ART. 74 – CANONE MERCATALE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico dovuto dai titolari di concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è quantificato annualmente, sulla base delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale e comunicato ai titolari medesimi in tempo utile per rispettare le scadenze dei versamenti sotto indicate.
2. Il pagamento del canone deve avvenire per ogni posteggio dei mercati entro il 31 marzo. Nel caso in cui l'importo dovuto, riferito al singolo posteggio, sia superiore a quello definito dall'art. 56 del presente Regolamento, è ammessa la possibilità del versamento in due rate di pari importo: la prima rata con scadenza 31 marzo e la seconda con scadenza 31 luglio. In casi eccezionali, qualora dovessero verificarsi emergenze ritenute dalla Giunta tali da determinare la modifica delle suddette scadenze, può provvedervi la Giunta medesima con proprio specifico atto.
3. Per i titolari di concessioni di posteggio nelle fiere, il pagamento del canone deve avvenire prima dello svolgimento della fiera medesima, entro la scadenza indicata nell'avviso di pagamento.
4. Nel caso di trasferimento di titolarità dell'azienda, qualora l'impresa cedente non vi abbia provveduto, il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, riferito al posteggio oggetto di concessione indicato nel contratto, è dovuto dall'impresa cessionaria: l'assolvimento del canone, secondo quando disposto dal presente articolo, costituisce condizione necessaria per il perfezionamento del sub-ingresso e per la conseguente intestazione della concessione di posteggio al nuovo titolare dell'azienda.
5. In caso di mancato pagamento ed a seguito di eventuale sollecito bonario, al concessionario inadempiente verrà notificato - prima di attivare la procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 792 e ss., della L. 160/2019, con le modalità di cui al vigente "Regolamento generale delle entrate comunali" - il provvedimento di sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.
6. Con riferimento ai concessionari di posteggio nelle fiere, la sospensione opererà per l'edizione della fiera, e l'eventuale revoca dopo l'assenza a tre edizioni.
7. Nel periodo di sospensione, il titolare del posteggio verrà considerato assente non giustificato, con l'applicazione dell'apposita disciplina delle assenze dei concessionari di posteggio come meglio specificato nel Codice delle Attività Economiche. La sospensione è valida fino alla regolarizzazione di quanto dovuto, qualora questa avvenga prima del raggiungimento dei quattro mesi di assenza o di tre edizioni per le fiere. In caso di raggiungimento dei quattro mesi di assenza nei mercati, o di tre edizioni di fiera, si procederà alla revoca della concessione ai sensi dell'art.

5 della L.R. n. 12/1999, ed all'inserimento del concessionario inadempiente nella lista di carico da trasmettere al Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari per l'attivazione della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 792 e ss., della L. 160/2019, con le modalità di cui al vigente "Regolamento generale delle entrate comunali".

8. Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico effettuata dagli operatori "spuntisti", non titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere, come definiti e regolati da apposita disciplina meglio specificata al comma 10, sarà versato attraverso l'acquisto anticipato di un apposito ticket di ingresso. L'utilizzo del posteggio da parte degli "spuntisti" è subordinato al pagamento del canone giornaliero e pertanto verrà verificato dagli organi di vigilanza nel momento di svolgimento.

9. Per ogni aspetto connesso alla determinazione del canone mercatale si rinvia alle disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente Capo.

10. Le concessioni di posteggio connesse all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ed eventuali abusi sono disciplinate dalla specifica normativa nazionale e regionale, nonché dalla Parte I, Titolo I, Capo I, del "Codice delle Attività Economiche". Con riferimento in particolare alla disciplina delle assenze dei concessionari di posteggio, si rinvia all'art. 21 del richiamato Codice, mentre per la disciplina degli operatori "spuntisti", si rinvia all'art. 19 del medesimo.

ART. 75 – CANONE MERCATALE – NORMA DI RINVIO

1. Ai fini della disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, commi 837 e ss., della L. 160/2019, per quanto non previsto espressamente nell'art. 74 del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al presente Capo se ed in quanto compatibili.

ALLEGATO "A"

**ELENCO STRADE IN CATEGORIA SPECIALE CAPO II –
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

5002	VIA ADUA
5003	PZA AGUSELLI
5004	VIA ALBERTINI ANNIBALE
5005	PZA ALBIZZI
5006	VIA ALBIZZI
5007	VIA ALDINI
5008	GAL ALMERICI
5009	PZA ALMERICI
5010	PZA AMENDOLA GIOVANNI
5011	VLE ANGELONI MARIO
5012	FOR ANNONARIO
5013	VIA ARGENTA
5014	VIA ARMELLINI CARLO
5016	VIA BASSI UGO
5017	VIA BATTISTI CESARE
5018	VIA BATTISTINI PIO
5019	VIA BECCARIA CESARE
5020	VIA BIXIO NINO
5021	VIA BOCCAQUATTRO
5022	VLE BOVIO GIOVANNI
5023	VIA BRASCHI
5024	PZA BUFALINI MAURIZIO
5027	VIA CANONICO LUGARESÌ
5028	VIA CAPORALI PIER MARIA
5030	VIA CARBONARI
5031	VLO CARBONARI
5032	VLE CARDUCCI GIOSUE'
5034	VIA CAVALCAVIA
5035	CSO CAVOUR CAMILLO BENSO
5036	GAL CAVOUR CAMILLO BENSO
5039	VLO CESUOLA
5040	VIA CHIARAMONTI
5041	VIA CIA DEGLI ORDELAFFI
5042	SUB COMANDINI FEDERICO
5043	CSO COMANDINI UBALDO
5044	VIA CORBARI SILVIO
5047	VIA CURIEL EUGENIO
5048	CTE DANDINI
5049	VIA DANDINI
5050	VIA DE GASPERI ALCIDE
5051	VLO DEL CANNONE
5054	VLO DEL MULINO
5055	PZA DEL POPOLO
5056	PLE DEL RISORGIMENTO
5057	PTE DEL RISORGIMENTO
5058	VIA DEL TUNNEL
5060	VIA DELL' AMORE NATALE
5061	VLO DELL' ORTO
5062	PZA DELLA LIBERTA'
5063	VLO DELLA PORTACCIA

5064	VLE DELLA REPUBBLICA
5065	VIA DELLE ORTOLANE
5067	PTA DON GIOVANNI RAVAGLIA
5068	VIA DON GIOVANNI VERITA'
5069	GAL EINAUDI LUIGI
5070	VLE EUROPA
5071	VIA F.LLI BANDIERA
5072	VIA CAIROLI
5073	VIA F.LLI ROSSELLI
5074	PZA FABBRI EDOARDO
5075	VIA FANTAGUZZI
5076	VIA FATTIBONI ZELIDE
5077	VLE FINALI GASPARE
5078	VIA FORNACE MALTA
5079	VIA FORNACI
5080	VIA FOSCHI FLAVIO
5081	VIA FRA' MICHELINO
5082	VIA GARIBALDI ANITA
5083	CSO GARIBALDI GIUSEPPE
5084	VLO GASOMETRO
5086	VIA GANFANTI ANSELMO
5087	VIA GIOVANNI XXIII
5088	VIA GOBETTI PIERO
5089	VIA GOLFARELLI TULLO
5090	PZA GUIDAZZI MARIO
5091	GAL ISEI
5092	PZA ISEI
5093	VIA ISEI
5094	VIA IV NOVEMBRE
5095	VIA IX FEBBRAIO
5096	VTO KENNEDY J.F.
5097	PLE MACRELLI CINO
5098	VIA MACRELLI EDGARDO
5099	VLO MADONNA DEL PARTO
5100	VIA MADONNA DELLE ROSE
5103	VIA MALATESTA NOVELLO
5105	VIA MANFREDI
5107	VIA MANIN DANIELE
5108	VIA MARCHESI ROMAGNOLI
5109	VIA MARINELLI GUIDO
5110	VIA MARTIRI D' UNGHERIA
5111	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
5112	VIA MASINI NICOLO'
5113	CSO MAZZINI GIUSEPPE
5114	VLE MAZZONI JACOPO
5115	VIA MENOTTI CIRO
5116	VIA MILANI
5117	VIA MOLINO PALAZZO

5118	VIA MONTALTI
5119	VIA MONTANARI CESARE
5120	VIA MONTANARI LEONIDA
5121	VLO MORSIANI
5122	VIA MULINI

5123	VIA MURA BARRIERA
5124	VIA MURA BARRIERA
5125	VIA MURA COMANDINI
5126	VIA MURA GIARDINO
5127	VIA MURA PORTA FIUME
5128	VIA MURA PORTA S.MARIA
5129	VIA MURA SANT' AGOSTINO
5130	VIA MURA VALZANIA
5131	GAL O.I.R.
5132	VLE OBERDAN GUGLIELMO
5134	VIA ORSINI FELICE
5135	VIA PAIUNCOLO
5137	VIA PESCHERIA
5138	PZA PIA
5139	VIA PIAVE
5140	VIA PISACANE
5141	VIA PONTE S. MARTINO
5142	VIA PONTE VECCHIO
5143	VIA QUATTORDICI
5144	VIA RASI E SPINELLI
5146	VIA RICIPUTI SCEVOLA
5147	VIA RIGHI
5149	VIA ROMA
5150	VIA ROVERELLA
5156	VIA S. LORENZINO
5157	VIA S. MARTINO
5158	PLE S. ROCCO
5159	VIA SACCHI
5160	VIA SAFFI
5161	PLE SANGUINETTI
5163	VIA SERRA RENATO
5164	VIA SERRAGLIO
5165	VIA SOSTEGNI LUIGI
5166	CSO SOZZI GASTONE
5167	VLO STAZIONE
5168	VIA STRINATI
5171	VLO TAVERNELLE
5172	VIA TIBERTI ANTIOCO
5173	VIA TURCHI PIETRO
5174	VIA UBERTI
5175	GAL URTOLLER
5177	VIA VERDI GIUSEPPE
5178	VIA VERDONI
5179	VIA VERZAGLIA GIUSEPPE
5180	VIA VESCOVADO

5181	VIA ZARA
5182	VIA ZEPPERINO RE
5183	VIA ZUCCHERIFICIO
5185	PZA MORO ALDO
5186	PLE KARL MARX
5199	CTE PIERO DELLA FRANCESCA
5321	VIA CAVALLOTTI FELICE
5333	VIA D' AGOSTO

5345	VIA DON GIOVANNI MINZONI
5346	VIA DONIZETTI GAETANO
5350	VIA FRANCESCO DA FAGLINE
5352	VIA GALLUPPI PASQUALE
5359	VIA GIOBERTI VINCENZO
5360	VIA GIORDANI PIETRO
5363	VIA GRANDI ACHILLE
5371	VIA MANZONI ALESSANDRO
5377	VLE OSSERVANZA
5379	VIA PACCHIONI GIOVANNI
5382	VIA PADRE VICINIO DA
5383	VIA PASCOLI GIOVANNI
5399	VIA S. FRANCESCO
5424	VIA VILLARI PASQUALE
5437	PLE MARCONI LEANDRO
5440	RDA PERTINI SANDRO
5601	VLE ABRUZZI
5603	VIA ALFIERI VITTORIO
5604	VIA ANDREA DORIA
5605	VIA ANGELI VINCENZO
5606	VIA ARIOSTO LODOVICO
5613	VIA CAMPANIA
5619	VIA CESENATICO
5622	VIA COSTA ANDREA
5623	VIA CRISTOFORO COLOMBO
5625	VIA CURTATONE
5626	VIA D'AZEGLIO MASSIMO
5627	VIA DANTE ALIGHIERI
5630	VIA DEL MARE
5632	VIA DEL SEMINARIO
5633	VIA DELEDDA GRAZIA
5635	VIA DELLA CONSERVA
5637	VLE DELLO STADIO
5639	VIA ELBA
5640	VIA EMILIA LEVANTE
5643	VIA F.LLI SPAZZOLI
5644	VIA FANTINI GINO
5645	VIA FIORENUOLA
5646	VIA FIUME
5649	VIA FOSCOLO UGO
5650	VIA FRIULI
5651	VIA GALILEO GALILEI

5652	VIA GESSI ROMOLO
5653	VIA GHIROTTI GIOVANNI
5654	VIA FLAVIO GIOIA
5655	VIA GIOTTO
5656	VIA GIOVANNI DA VERAZZANO
5658	VIA GUIDI RAFFAELE
5659	VIA IGEA
5660	VLE ITALIA
5662	VIA LA FIORITA
5663	VIA LAMBRUSCHINI
5665	VIA LAZIO

5667	VIA LEOPARDI GIACOMO
5669	VIA LOMBARDIA
5670	VIA LONGIANO
5671	VIA LUCANIA
5677	VIA MAGELLANO FERDINANDO
5679	VIA MARATONA
5680	VIA MARCHE
5682	VLE MARCONI GUGLIELMO
5683	VIA MARZOLINO I
5690	VIA MOLISE
5691	VIA MONTANARI ODDINO
5693	VIA MONTEGRAPPA
5695	VIA MURATORI LUDOVICO A.
5697	VIA NICOLOSO DA RECCO
5700	PLE OLIMPIA
5702	VLO PALAZZACCIO
5703	VIA PAOLO VENEZIANO
5704	VIA PAOLUCCI RAFFAELE
5707	VIA PARINI GIUSEPPE
5708	VIA PELLICO SILVIO
5710	VIA PETRARCA FRANCESCO
5711	VIA PIEMONTE
5712	VIA PLAUTO TITO MACCIO
5714	VIA POLA
5715	VIA PUGLIE
5723	VIA RIZZO
5730	VIA SICILIA
5731	VIA SOGLIANO
5734	VIA TASSO TORQUATO
5735	VIA TORRICELLI EVANGELISTA
5738	VIA TRENTO
5739	PZA TRIESTE
5740	VIA USODIMARE ANTONIOTTO
5741	VIA VAL D'AOSTA
5742	SUB VALZANIA EUGENIO
5743	VIA VARO DERNO
5744	VIA VASCO DA GAMA
5747	VIA VERSARI IRIS
5748	VIA VESPUCCI AMERIGO

5749	LGO VIRGILIO
5750	VIA VITTORIO VENETO
5751	VIA VIVALDI UGOLINO
5756	VIA MORETTI MARINO
5757	VIA ANGELINI CESARE
5758	VIA GADDA CARLO EMILIO
5759	PZA SPALLICCI ALDO
5760	VIA UNGARETTI GIUSEPPE
5763	VIA DON CARLO BARONIO
5772	VIA SERAO MATILDE
5902	VIA ALFONSINE
5910	VIA BARDUCCI COLOMBO
5911	VIA BELLARIA
5912	VIA BELTRAMELLI ANTONIO

5921	VIA BRATTI GIORGIO
5923	VIA CAFIERO CARLO
5928	VIA CAMPANA PIO
5930	VIA CASALI NELLO
5933	VIA CECCARONI
5938	VIA CERCHIA DELLE VIGNE
5952	VIA CERVESE
5966	VIA CIPRO
5971	VIA DE ROBERTI FEDERICO
5973	PZA DEI PARTIGIANI
5975	VIA DELLE MAGNOLIE
5977	VIA DOMENICONI TERZO
5980	VIA F.LLI CERVI
5981	VIA F.LLI SINTONI
5992	VIA GHERARDI AMLETO
5994	VIA GOLDONI CARLO
5995	VIA GRASSI AMEDEO
5996	VIA IMOLESI ATTILIO
5998	VIA LENDINARA
5999	VIA LEPANTO
6002	VIA MADONNA DELLO
6005	VIA MARGHERITINI LIVIO
6014	VIA METASTASIO PIETRO
6015	VIA MINGHELLI RINO
6016	VIA MIRAMARE
6022	VIA MONTECATINI
6027	VIA OLIVETI IVO
6030	VIA PAOLO VERONESE
6035	VIA PIRANDELLO
6039	VIA POLESINE
6041	VIA PREMUDA
6042	VIA RAVENNA
6043	VIA RAVENNATE
6047	VIA RIOLO
6048	VIA ROMAGNA
6049	VIA RUSSI

6050	VIA S. PIER DAMIANI
6055	VIA SACCO E VANZETTI
6057	VIA SALVOLINI
6064	VIA SARALVO
6068	VIA SVEVO ITALO
6070	VIA TIEPOLO GIANBATTISTA
6071	VIA TINTORETTO
6072	VIA TIZIANO VECELLIO
6073	VIA TOMMASINI MARIO
6076	VIA TROVANELLI NAZZARENO
6078	VIA VENDEMINI AGOSTINO
6080	VIA VERGA GIOVANNI
6082	VIA VICINI ARMANDO
6083	VIA VIGNE
6085	VIA XXV APRILE
6088	VIA ZOLI ADONE
6091	VIA TOGLIATTI PALMIRO

6101	VIA PERTICARA
6202	VIA ADDA
6203	VIA ADIGE
6226	VIA BONCI ALESSANDRO
6229	SUB BRENZAGLIA
6239	VIA CASETTI DI S. MAURO
6241	VLE CATTANEO CARLO
6246	VIA CHEREN
6256	VIA D'ANNUNZIO GABRIELE
6257	VIA DE AMICIS EDMONDO
6261	VLE DELLA RESISTENZA
6263	VIA DI VITTORIO GIUSEPPE
6265	VIA DISMANO
6267	VIA EMILIA PONENTE
6272	VIA EX TIRO A SEGNO
6273	VIA FANO
6274	VIA FARINI LUIGI CARLO
6279	VIA FOGAZZARO ANTONIO
6290	VIA GONDAR
6291	VIA GOZZANO GUIDO
6292	VIA GRAF ARTURO
6293	VLE GRAMSCI ANTONIO
6295	VIA ISARCO
6296	VIA ISONZO
6307	VIA MAMELI GOFFREDO
6308	VIA MANARESI EUCLIDE
6312	VLE MATTEOTTI GIACOMO
6322	VIA NEVIO IPPOLITO
6326	VIA PACCINOTTI ANTONIO
6329	VIA PANZINI ALFREDO
6352	VIA ROMEA
6363	VIA S. MAURO
6373	VIA SANGIORGI IDA

6381	VIA SAVIO
6394	VIA SETTEMBRINI LUIGI
6398	VIA TARO
6399	VIA TEVERE
6400	VIA TICINO
6403	VIA TOBRUK
6405	VIA TOMMASEO NICOLO'
6408	VIA TRIPOLI
6414	VIA VOLTA ALESSANDRO
6417	VIA VOLTURNO
6438	VIA AMBROSINI GIUSEPPE
6472	PZA PASOLINI PIER PAOLO
6657	VIC DELL' OSPEDALE
6658	VIC DELLA CROCE
6731	VIA S. CARLO
6740	VIA S. VITTORE
6904	VIC BERTOZZI DI BORELLO
6908	VIA BORELLO
6946	VIA GALLO
7503	VIA ASSANO

7527	VIA CECCARONI ANTONIO
8111	VIA CALCINARO
8119	VIA CERCHIA DI S. EGIDIO
8348	VIA FOSCHI OLIMPIO
8414	RDA SARAGAT
8443	VIA SALIERI ANTONIO
8486	VIA GIORDANO BRUNO
	S.P. 33 DI GATTEO